



Statuto SIRM

Approvato nell'Assemblea Straordinaria
della Società svoltasi a Napoli
il giorno 26 ottobre 2017

Proposta di modifica Statuto S.I.R.M.

Consiglio Direttivo del 13.09.2023

Lo **Statuto** disciplina l'ordinamento dell'Associazione denominata **S.I.R.M. (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica)** ed è l'espressione fondamentale di autonomia scientifica, eticità e professionalità e dei principi associativi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione Italiana.

Titolo I - Principi

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica" (in breve "S.I.R.M.") con sede in Milano, Via della Signora 2, di seguito denominata per brevità "Associazione". La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Possono essere istituite, sia in Italia sia all'estero, sedi, sezioni distaccate ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla normativa vigente, ai sensi e nei limiti della stessa.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica" (in breve "S.I.R.M.") con sede in Milano, Via della Signora 2, di seguito denominata per brevità "Associazione". La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
Possono essere istituite, sia in Italia sia all'estero, sedi, sezioni distaccate ed ogni altro genere di unità locale consentita dalla normativa vigente, ai sensi e nei limiti della stessa.

In attuazione del presente Statuto, espressione fondamentale dell'autonomia dell'Associazione, si adotta il Regolamento Generale; esso è predisposto dal Consiglio Direttivo (di cui all'art.12), a maggioranza dei componenti, e approvato dall'Assemblea ordinaria.

Il Regolamento Generale dell'Associazione (di seguito anche il "Regolamento") fissa le norme relative all'organizzazione della S.I.R.M. in particolare per quanto riguarda il funzionamento, l'attivazione, la modifica e la disattivazione delle articolazioni organizzative, fissa altresì le modalità di elezione degli organi centrali di governo nonché i criteri generali per l'elezione e il funzionamento degli altri organi.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione non ha fini di lucro.
L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti **relativamente alle attività scientifiche** anche con riferimento al non esercizio di

partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione ha i seguenti scopi: • contribuire al progresso delle scienze radiologiche diagnostiche, interventistiche e, più in generale, terapeutiche; • contribuire, più in particolare, allo sviluppo, all'interpretazione e all'utilizzo anche con finalità terapeutiche, di tutte le tecniche di formazione delle bioimmagini, comunque rappresentate e ottenute con ogni tipo di energia; • contribuire alla loro gestione in riferimento alle basi fisiche, biologiche, protezionistiche, mediche e informatiche; • promuovere la ricerca scientifica negli ambiti di cui ai precedenti punti; • favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l'erogazione di eventi formativi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) • promuovere iniziative tese a garantire la professionalità dei Soci ed a partecipare, per quanto di competenza, alla programmazione sanitaria; • promuovere collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private; • promuovere trials di studio con attinenza alle scienze radiologiche; • collaborare alla redazione di linee guida anche con altre società scientifiche ed Enti pubblici e privati. Essa ha altresì lo scopo di gestire iniziative ed attività esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), quali: • l'organizzazione del Congresso Nazionale, il suo funzionale svolgimento e l'attuazione dell'intera iniziativa; • l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali; • iniziative editoriali (scritte, audiovisivi, web e multimediali) con l'esclusione di giornali quotidiani; • corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professionalità, anche avvalendosi di consulenti esterni; • attività nel settore delle tecnologie della informatizzazione; • assistenza all'attività di enti che agiscono nel campo degli studi radiologici, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi	attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione e in particolare delle alle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione ha i seguenti scopi: • contribuire al progresso delle scienze radiologiche diagnostiche, interventistiche e, più in generale, terapeutiche; • contribuire, più in particolare, allo sviluppo, all'interpretazione e all'utilizzo anche con finalità terapeutiche, di tutte le tecniche di formazione delle bioimmagini, comunque rappresentate e ottenute con ogni tipo di energia; • contribuire alla loro gestione in riferimento alle basi fisiche, biologiche, protezionistiche, mediche e informatiche; • promuovere la ricerca scientifica negli ambiti di cui ai precedenti punti; • favorire l'aggiornamento culturale e scientifico dei Soci promuovendo iniziative didattiche e congressuali, anche tramite la progettazione e l'erogazione di eventi formativi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina (ECM) • promuovere iniziative tese a garantire la professionalità dei Soci ed a partecipare, per quanto di competenza, alla programmazione sanitaria; • promuovere collaborazioni in ambito sanitario con Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, organismi e istituzioni pubbliche e/o private; • promuovere trials di studio con attinenza alle scienze radiologiche; • collaborare alla redazione di linee guida anche con altre società scientifiche ed Enti pubblici e privati. Essa ha altresì lo scopo di gestire iniziative ed attività esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), quali: • l'organizzazione del Congresso Nazionale, il suo funzionale svolgimento e l'attuazione dell'intera iniziativa; • l'organizzazione di manifestazioni a carattere scientifico istituzionali; • iniziative editoriali (scritte, audiovisivi, web e multimediali) con l'esclusione di giornali quotidiani; • corsi e scuole di preparazione e perfezionamento professionale della professionalità, anche avvalendosi di consulenti esterni; • attività nel settore delle tecnologie della informatizzazione; • assistenza all'attività di enti che agiscono nel campo degli studi radiologici, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi
---	--

scientifici che tali enti si propongono di perseguire anche con eventuali finanziamenti all'uopo deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; • finanziamento di convegni e riunioni nonché seminari di studio negli ambiti di cui ai precedenti punti; • adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate; • sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette. L'Associazione potrà esercitare, esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), ogni altra attività, anche di prestazioni di servizi, che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile. Potrà pertanto, sempre non nei confronti del pubblico, assumere e concedere mutui, finanziamenti, e prestare fideiussioni e garanzie. Inoltre potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta esclusivamente al finanziamento dei compiti istituzionali della formazione, aggiornamento e ricerca. L'Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia. L'Associazione non svolge alcuna attività sindacale a favore dei Soci.	scientifici che tali enti si propongono di perseguire anche con eventuali finanziamenti all'uopo deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; • finanziamento di convegni e riunioni nonché seminari di studio negli ambiti di cui ai precedenti punti; • adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate; • sovvenzionamento di borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie anzidette. L'Associazione potrà esercitare, esclusivamente per il finanziamento delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM), ogni altra attività, anche di prestazioni di servizi, che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile. Potrà pertanto, sempre non nei confronti del pubblico, assumere e concedere mutui, finanziamenti, e prestare fideiussioni e garanzie. Inoltre potrà partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese società commerciali, la cui attività sia rivolta esclusivamente al finanziamento dei compiti istituzionali della formazione, aggiornamento e ricerca. L'Associazione svolge la propria attività con la verifica della qualità delle prestazioni secondo quanto stabilito dalle normative in materia. L'Associazione non svolge alcuna attività sindacale a favore dei Soci.
	Titolo II – Soci
Art. 3 – Soci Sono Soci dell'Associazione: • i Soci Ordinari • i Soci Emeriti Il Consiglio Direttivo (di seguito anche "CD") delibera sulla entità della quota annuale di iscrizione e sui requisiti di età per applicare eventuale quota ridotta ai Soci Junior e Senior. Delibera inoltre sull'assunzione e sulla perdita della qualità di Socio: le delibere in materia sono definitive. I Soci si impegnano, salvo deroghe del CD, a non promuovere o costituire Associazioni o Società Scientifiche nelle scienze radiologiche o di diagnostica per immagini o nella radiologia interventistica o terapeutica. L'ammissione all'Associazione presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale della S.I.R.M. (di seguito anche il "Regolamento"). Essa	Art. 3 – Soci Sono Soci dell'Associazione: • i Soci Ordinari • i Soci Emeriti Il Consiglio Direttivo (di seguito anche "CD") delibera sulla entità della quota annuale di iscrizione e sui requisiti di età per applicare eventuale quota ridotta ai Soci Junior e Senior. Delibera, inoltre, sull'assunzione e sulla perdita della qualità di Socio: le delibere in materia sono regolate da quanto previsto dal regolamento del Comitato dei Probiviri definitive. I Soci si impegnano, salvo deroghe del Consiglio Direttivo CD, a non promuovere o costituire Associazioni o Società Scientifiche nelle scienze radiologiche o di diagnostica per immagini o nella radiologia interventistica o terapeutica. L'ammissione all'Associazione presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale della S.I.R.M. (di seguito anche il "Regolamento"). Essa

comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di non svolgere attività in contrasto con i fini e le iniziative della stessa. I Soci sono obbligati a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non è trasmissibile a terzi. Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la piena partecipazione alla vita associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali, salvo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto. Art. 4 - Soci ordinari Possono diventare Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti o specializzandi dell'Area Radiologica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta. Il Regolamento ne disciplina le modalità di ammissione. Art. 5 – Soci emeriti I Soci emeriti sono Radiologi che hanno profuso impegno e dedizione per la S.I.R.M. e si siano distinti dando prestigio alla Associazione. Sono nominati con le modalità previste dal Regolamento. Art. 6 – Membri associati Sono membri associati: • gli Onorari; • gli Aggregati; • i Sostenitori. Gli Onorari sono persone fisiche che hanno contribuito alla diffusione ed affermazione delle Scienze Radiologiche e/o che si sono particolarmente distinti impegnandosi a favore della collettività. Gli Aggregati sono laureati in medicina e chirurgia non specialisti dell'area radiologica, o cultori della materia. I Sostenitori sono le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che sostengono le attività istituzionali della SIRM.	comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di non svolgere attività in contrasto con i fini e le iniziative della stessa. I Soci sono obbligati a versare, per tutto il periodo di permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa annuale non è trasmissibile a terzi. Ai Soci, che hanno assolto i loro obblighi nei confronti dell'Associazione, è garantita la piena partecipazione alla vita associativa. Hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali, salvo per le esplicite eccezioni statutarie quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto. Art. 4 - Soci ordinari Possono diventare Soci ordinari i laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti o specializzandi assistenti in formazione specialistica dell'Area Radiologica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta. Il Regolamento ne disciplina le modalità di ammissione. Art. 5 – Soci emeriti I Soci emeriti sono Radiologi che hanno profuso impegno e dedizione per la S.I.R.M. e si siano distinti dando prestigio alla Associazione. Sono nominati con le modalità previste dal Regolamento. Art. 6 – Membri associati Sono membri associati: • gli Onorari; • gli Aggregati; • i Sostenitori. Gli Onorari sono persone fisiche che hanno contribuito alla diffusione ed affermazione delle Scienze Radiologiche e/o che si sono particolarmente distinti impegnandosi a favore della collettività. Gli Aggregati sono laureati in medicina e chirurgia non specialisti dell'area radiologica, o cultori della materia. I Sostenitori sono le persone fisiche e gli enti, con o senza personalità giuridica, che sostengono le attività istituzionali della S.I.R.M.
--	--

Il Regolamento disciplina le modalità di nomina per i membri Onorari e le modalità di iscrizione e le relative quote sociali per gli Aggregati e Sostenitori. I membri associati non sono Soci dell'Associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio e di membro associato La qualifica di Socio e quella di membro associato si perdono per: • morte della persona fisica, estinzione dell'ente; • recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente con raccomandata ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché pervenuta almeno tre mesi prima; • per decadenza automatica in caso di: • fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; • condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; • dichiarazione di interdizione o inabilitazione; • per espulsione in caso di: • constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; • aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; • indegnità morale o professionale accertata dal Comitato dei Proviviri; Il Consiglio Direttivo, sulla base di comprovata documentazione, può decidere la sospensione temporanea e cautelativa di un Socio o membro dalla Associazione, dalle cariche eventualmente ricoperte dal Socio, e iniziare il procedimento disciplinare. Il Consiglio Direttivo, per l'applicazione della procedura di radiazione, deve acquisire il parere motivato del Comitato dei Proviviri. La sospensione comporta l'impossibilità di esercitare i diritti e di godere delle agevolazioni previste per i Soci e per i membri per tutto il periodo per il quale è disposta. Il mancato versamento da parte dei Soci o dei membri della quota associativa è causa di decadenza dalla Associazione se essa si protrae per 150 giorni dal termine previsto dal Consiglio Direttivo, previo sollecito scritto inviato dopo 30 giorni dalla scadenza del termine, con qualsiasi mezzo che possa attestarne la ricezione.	Il Regolamento disciplina le modalità di nomina per i membri Onorari e le modalità di iscrizione e le relative quote sociali per gli Aggregati e Sostenitori. I membri associati non sono Soci dell'Associazione. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Art. 7 – Perdita della qualifica di Socio e di membro associato La qualifica di Socio e quella di membro associato si perdono per: • morte della persona fisica, estinzione dell'ente; • recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Presidente con raccomandata ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso purché pervenuta almeno tre mesi prima; • per decadenza automatica in caso di: • fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; • condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi; • dichiarazione di interdizione o inabilitazione; • per espulsione in caso di: • constatata violazione delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione; • aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione; • indegnità morale o professionale accertata dal Comitato dei Proviviri. Il Consiglio Direttivo, sulla base di comprovata documentazione, può decidere la sospensione temporanea e cautelativa di un Socio o membro dalla Associazione, dalle cariche eventualmente ricoperte dal Socio, e iniziare il procedimento disciplinare. Il Consiglio Direttivo, per l'applicazione della procedura di radiazione, deve acquisire il parere motivato del Comitato dei Proviviri. La sospensione comporta l'impossibilità di esercitare i diritti e di godere delle agevolazioni previste per i Soci e per i membri per tutto il periodo per il quale è disposta. Il mancato versamento da parte dei Soci o dei membri della quota associativa è causa di decadenza dalla Associazione se essa si protrae per 150 giorni dal termine previsto dal Consiglio Direttivo, previo sollecito scritto inviato dopo 30 giorni dalla scadenza del termine, con qualsiasi mezzo che possa attestarne la ricezione.
---	---

I Soci e i membri associati che abbiano perso le relative qualifiche non possono richiedere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.	I Soci e i membri associati che abbiano perso le relative qualifiche non possono richiedere le somme a qualsiasi titolo versate né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
	Titolo III - Organi e Strutture
Art. 8 – Articolazioni Sono articolazioni dell'Associazione: • i Gruppi Regionali di cui all'articolo 16; • le Sezioni di Studio di cui all'articolo 17. Art. 9 - Organi sociali Sono organi dell'Associazione: • l'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 10; • il Presidente, di cui all'art. 11; • il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 12; • il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico, di cui all'art. 13; • gli Organi Consultivi, di cui all'art.14; • il Comitato dei Probiviri, di cui all'art.15. • il Comitato Scientifico, di cui all'art 25 co.1. Sono eletti democraticamente, con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo aventi diritto di voto con le modalità previste nel Regolamento. I legali rappresentanti, gli amministratori e i candidati a tutte le cariche elettive e non dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione e dichiarano l'assenza di eventuali conflitti di interesse. Art. 10 - Assemblea dei Soci L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e per qualsiasi altra determinazione non prevista per l'Assemblea Straordinaria che il Consiglio Direttivo ritenga opportuna.	Art. 8 – Articolazioni Sono articolazioni dell'Associazione: • i Gruppi Regionali di cui all'articolo 16; • le Sezioni di Studio di cui all'articolo 17. Art. 9 - Organi sociali Sono organi dell'Associazione: • l'Assemblea dei Soci, di cui all'art. 10; • il Presidente, di cui all'art. 11; • il Consiglio Direttivo, di cui all'art. 12; • il Collegio dei Revisori Legali o il Revisore Unico, di cui all'art. 13; • gli Organi Consultivi, di cui all'art.14; • il Comitato dei Probiviri, di cui all'art.15; • il Comitato Scientifico, di cui all'art 25 co.1. Sono eletti democraticamente, con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo aventi diritto di voto con le modalità previste nel Regolamento. I Soci che ricoprono legali rappresentanti, gli amministratori e i candidati a tutte le cariche elettive e non dell'Associazione non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione e dichiarano l'assenza di eventuali conflitti di interesse. Art. 10 - Assemblea dei Soci L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Anziano. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e per qualsiasi altra determinazione non prevista per l'Assemblea Straordinaria che il Consiglio Direttivo ritenga opportuna. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera la presidenza e la sede dei Congressi Nazionali dell'Associazione, secondo quanto indicato nel Regolamento. Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Revisori Legali o il Revisore Unico e ratifica i Probiviri. Il Presidente riferisce sull'attività e sull'andamento dell'Associazione e propone per la discussione gli argomenti all'ordine del giorno e quelli proposti

L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente direttamente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto o su richiesta di un quinto dei Soci indicando uno o più dei seguenti punti: • l'approvazione delle proposte di variazione di Statuto (art. 27); • lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio (art. 28) e la nomina e/o revoca dei liquidatori. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, si provvede ai sensi dell'art. 20 del C.C. Entrambe le assemblee si riuniscono nel luogo indicato nella convocazione in occasione del Congresso Nazionale o di altra manifestazione associativa, o in caso di necessità presso la sede sociale o di rappresentanza dell'Associazione stessa, o in altra sede reputata opportuna, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito web della S.I.R.M. almeno 45 giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Anticipata comunicazione della convocazione deve essere data anche per mezzo della stampa societaria. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, non tenendosi conto degli astenuti, salvo quanto disposto dagli articoli 27 e 28. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Anziano. Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea la nomina di almeno tre scrutatori per eventuali votazioni mediante scheda. Il Presidente riferisce sull'attività e sull'andamento dell'Associazione, presenta le direttive di massima sul perseguimento degli scopi sociali e propone per la discussione gli argomenti all'ordine del giorno e quelli proposti eventualmente dai Soci al momento della approvazione dell'ordine del giorno. L'assemblea approva o respinge le direttive di massima per il perseguimento degli scopi sociali, le relazioni presentate, il Regolamento Generale della S.I.R.M. e altri eventuali regolamenti ed i Bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione e su proposta del Presidente avvia, quando necessario, le	eventualmente dai Soci al momento della approvazione dell'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Presidente direttamente o su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto o su richiesta di un quinto dei Soci indicando uno o più dei seguenti punti: • l'approvazione delle proposte di variazione di Statuto (art. 27); • lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio (art. 28) e la nomina e/o revoca dei liquidatori. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, in caso di inadempienza del Presidente, si provvede ai sensi dell'art. 20 del C.C. Entrambe le assemblee si riuniscono nel luogo indicato nella convocazione in occasione del Congresso Nazionale o di altra manifestazione associativa, o in caso di necessità presso la sede sociale o di rappresentanza dell'Associazione stessa, o in altra sede reputata opportuna, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito web della S.I.R.M. almeno 45 giorni prima della data fissata per l'adunanza e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Anticipata comunicazione della convocazione deve essere data anche per mezzo della stampa societaria. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, non tenendosi conto degli astenuti, salvo quanto disposto nelle norme del presente Statuto dagli articoli 27 e 28. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente Anziano. Il Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea la nomina di almeno tre scrutatori per eventuali votazioni mediante scheda. Il Presidente riferisce sull'attività e sull'andamento dell'Associazione, presenta le direttive di massima sul perseguimento degli scopi sociali e propone per la discussione gli argomenti all'ordine del giorno e quelli proposti eventualmente dai Soci al momento della approvazione dell'ordine del giorno. L'assemblea approva o respinge le direttive di massima per il perseguimento degli scopi sociali, le relazioni presentate, il Regolamento Generale della S.I.R.M. e altri eventuali regolamenti ed i Bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione e su proposta del Presidente avvia, quando necessario, le
--	--

operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali. Nelle Assemblee le votazioni si fanno con voto palese, eccetto quanto stabilito dall'art. 12 per l'elezione del Consiglio Direttivo. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera la presidenza e la sede dei Congressi Nazionali dell'Associazione, secondo quanto indicato nel Regolamento. Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Revisori Legali o il Revisore Unico e ratifica i Proviviri. Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario alla Presidenza che va pubblicato sulla stampa sociale e sul sito web della S.I.R.M. Art. 11 – Presidente Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione, e dura in carico due anni. Il Presidente eletto è eletto ogni due anni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale, in occasione del Congresso Nazionale tra i soci ordinari, e, in tale funzione, dura in carica due anni. Alla scadenza del biennio svolto in qualità di Presidente eletto, egli assume, per il successivo biennio, la carica di Presidente. Il Presidente provvede all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci; provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei Soci. Il Presidente cura e formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e delle assemblee. I Consiglieri hanno facoltà di proporre specifici punti all'ordine del giorno facendo richiesta formale al Presidente. Il Presidente può assegnare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo speciali incarichi e compiti. Il Presidente rappresenta l'Associazione anche di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la firma per tutti gli atti ufficiali della Associazione. Il Presidente può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché procuratori alle liti. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario alla Presidenza, prescelto tra i Soci e nominato dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente. Il Segretario alla presidenza non ha diritto di voto e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e	operazioni elettorali per il rinnovo delle cariche sociali. Nelle Assemblee le votazioni si fanno con voto palese, eccetto quanto stabilito dall'art. 12 per l'elezione del Consiglio Direttivo. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera la presidenza e la sede dei Congressi Nazionali dell'Associazione, secondo quanto indicato nel Regolamento. Nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Revisori Legali o il Revisore Unico e ratifica i Proviviri. Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario alla Presidenza che va pubblicato sulla stampa sociale e sul sito web della S.I.R.M., mentre il verbale dell'Assemblea Straordinaria verrà redatto per atto pubblico, secondo normativa, e pubblicato sul sito web della S.I.R.M. Art. 11 – Presidente Il Presidente rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione, e dura in carico due anni. Il Presidente eletto è eletto ogni due anni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale, in occasione del Congresso Nazionale tra i soci ordinari, e, in tale funzione, dura in carica due anni. Alla scadenza del biennio svolto in qualità di Presidente eletto, egli assume, per il successivo biennio, la carica di Presidente. Il Presidente provvede all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci; provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo; convoca l'Assemblea dei Soci. Il Presidente cura e formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e delle assemblee. I Consiglieri hanno facoltà di proporre specifici punti all'ordine del giorno facendo richiesta formale al Presidente. Il Presidente può assegnare ai singoli componenti del Consiglio Direttivo speciali incarichi e compiti. Il Presidente rappresenta l'Associazione anche di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la firma per tutti gli atti ufficiali della Associazione. Il Presidente può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, nonché procuratori alle liti. Il Presidente è coadiuvato da un Segretario alla Presidenza, prescelto tra i Soci e nominato dal Consiglio Direttivo su designazione del Presidente. Il Segretario alla presidenza non ha diritto di voto e redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e
---	--

delle Assemblee dei Soci. La sua durata in carica è connessa a quella effettiva del Presidente.
Al termine del biennio di Presidenza, il Socio che ha ricoperto l'incarico di Presidente assume il ruolo di past president ed entra a far parte di diritto del comitato dei probiviri.

Il Presidente eletto entra in carica alla fine del mandato biennale del Presidente. In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato del Presidente, subentra il Presidente eletto, fino alla scadenza del proprio mandato.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente;
 - il Presidente eletto;
 - dodici Consiglieri, di cui due con funzione di Vice-Presidente, con mandato biennale non rinnovabile.
- Le procedure elettorali avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale, e sono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti. La proclamazione degli eletti avviene in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata in sede congressuale. Il Segretario Amministrativo partecipa su decisioni di carattere economico amministrativo ed esprime parere motivato.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei Consiglieri eletti, vale il meccanismo della sostituzione con quello che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della tornata elettorale di pertinenza.

Qualora non vi siano sostituti il Consiglio Direttivo può deliberare sull'ordinaria amministrazione sino a numero pari ai 2/3 degli eletti (8 su 14) fino a che non si provveda all'integrazione dei membri mancanti con nuove elezioni.

Il Presidente può allargare la partecipazione al CD ad altri componenti senza diritto di voto, come disciplinato dal Regolamento.

12.2. Modalità elettive

Sono eleggibili i Soci emeriti e ordinari, ufficialmente candidati con le procedure previste dal Regolamento.

- I Consiglieri durano in carica quattro anni. Al fine di garantire l'avvicendamento e la continuità operativa del Consiglio la metà dei Consiglieri eletti è rinnovata ogni biennio, in occasione del Congresso Nazionale.
- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi componenti due Vice-Presidenti: il

delle Assemblee dei Soci. La sua durata in carica è connessa a quella effettiva del Presidente.
Al termine del biennio di Presidenza, il Socio che ha ricoperto l'incarico di Presidente assume il ruolo di past president ed entra a far parte di diritto del €Comitato dei ~~ø~~Probiviri.

Il Presidente eletto entra in carica alla fine del mandato biennale del Presidente. In caso di dimissioni o di impossibilità allo svolgimento del mandato del Presidente, subentra il Presidente eletto, fino alla scadenza del proprio mandato.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente;
 - il Presidente eletto;
 - dodici Consiglieri, di cui due con funzione di Vice-Presidente, con mandato biennale non rinnovabile.
- Le procedure elettorali avvengono a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Generale, e sono eletti i candidati che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti. La proclamazione degli eletti avviene in occasione dell'Assemblea dei Soci convocata in sede congressuale. Il Segretario Amministrativo partecipa su decisioni di carattere economico amministrativo ed esprime parere motivato.

Qualora venisse a mancare, per qualsiasi causa, uno dei Consiglieri eletti, vale il meccanismo della sostituzione con quello che ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti della tornata elettorale di pertinenza.

Qualora non vi siano sostituti il Consiglio Direttivo può deliberare sull'ordinaria amministrazione sino a numero pari ai 2/3 degli eletti (8 su 14) fino a che non si provveda all'integrazione dei membri mancanti con nuove elezioni.

Il Presidente può allargare la partecipazione al **Consiglio Direttivo** ~~CD~~ ad altri componenti senza diritto di voto, come disciplinato dal Regolamento.

12.2. Modalità elettive

Sono eleggibili i Soci emeriti e ordinari, ufficialmente candidati con le procedure previste dal Regolamento.

- I Consiglieri durano in carica quattro anni. Al fine di garantire l'avvicendamento e la continuità operativa del Consiglio la metà dei Consiglieri eletti è rinnovata ogni biennio, in occasione del Congresso Nazionale.
- Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, elegge tra i suoi componenti due Vice-Presidenti: il

Vice-Presidente più anziano sostituisce, con le stesse attribuzioni e facoltà il Presidente assente o impedito. Costituisce criterio di anzianità la maggiore epoca di iscrizione alla S.I.R.M. e, a parità, la maggiore età anagrafica. • Il Presidente eletto è eletto e proclamato ogni due anni, in occasione del Congresso Nazionale. • I Componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto nominano, su proposta del Presidente, tra i Soci, il Segretario Amministrativo, con mandato biennale, rinnovabile; il mandato è collegato all'assunzione della carica del nuovo Presidente. <u>12.3 Attribuzioni</u> Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: • propugnare lo sviluppo e gli interessi della disciplina, anche promuovendo e favorendo provvedimenti di ordine legislativo; • patrocinare la necessità e lo sviluppo dell'insegnamento delle discipline radiologiche; • tutelare la professionalità dei Soci e, nel rispetto di questa, l'etica e la deontologia dei Soci; • proporre all'Assemblea la ratifica dei Probiviri, come da art. 15, e la nomina dei Revisori legali o del revisore unico come da art. 13; • adottare, sentiti i Probiviri, le decisioni previste dall'art. 7 e i provvedimenti disciplinari costituiti da censura, sospensione, decadenza, radiazione; • curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; • approvare le proposte di bilancio consuntivo e preventivo; • deliberare sull'assunzione della qualifica di Socio e di membro associato; • cooperare alla redazione della Riviste societarie, del sito web, e contribuire ad eventuali pubblicazioni di interesse della Associazione; • coordinare l'opera dei Gruppi Regionali consultandone i Presidenti; • istituire e denominare le Sezioni di Studio, coordinandone l'attività, e l'eventuale modifica di denominazione o accorpamento o di cessazione; • nominare commissioni per lo studio e/o la gestione di particolari settori, coordinandone l'attività; convocare esperti, anche non Soci, per singoli problemi; • esprimere criteri di ottimizzazione strumentale e funzionale; • favorire l'istituzione di premi per pubblicazioni scientifiche e di borse di studio per perfezionamento in Italia e all'Estero; • prendere contatti e mantenere rapporti con associazioni, enti, federazioni nazionali ed	Vice-Presidente più anziano sostituisce, con le stesse attribuzioni e facoltà il Presidente assente o impedito. Costituisce criterio di anzianità la maggiore epoca di iscrizione alla S.I.R.M. e, a parità, la maggiore età anagrafica. • Il Presidente eletto è eletto e proclamato ogni due anni, in occasione del Congresso Nazionale. • I Componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto nominano, su proposta del Presidente, tra i Soci, il Segretario Amministrativo, con mandato biennale, rinnovabile; il mandato è collegato all'assunzione della carica del nuovo Presidente. <u>12.3 Attribuzioni</u> Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni: • propugnare lo sviluppo e gli interessi della disciplina, anche promuovendo e favorendo provvedimenti di ordine legislativo; • patrocinare la necessità e lo sviluppo dell'insegnamento delle discipline radiologiche; • tutelare la professionalità dei Soci e, nel rispetto di questa, l'etica e la deontologia dei Soci; • proporre all'Assemblea la ratifica dei Probiviri, come da art. 15, e la nomina dei Revisori legali o del revisore unico come da art. 13; • adottare, sentiti i Probiviri, le decisioni previste dall'art. 7 e i provvedimenti disciplinari costituiti da censura, sospensione, decadenza, radiazione; • curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; • approvare le proposte di bilancio consuntivo e preventivo; • deliberare sull'assunzione della qualifica di Socio e di membro associato; • cooperare alla redazione della Riviste societarie, del sito web, e contribuire ad eventuali pubblicazioni di interesse della Associazione; • coordinare l'opera dei Gruppi Regionali consultandone i Presidenti; • istituire e denominare le Sezioni di Studio, coordinandone l'attività, e l'eventuale modifica di denominazione o accorpamento o di cessazione; • nominare commissioni per lo studio e/o la gestione di particolari settori, coordinandone l'attività; convocare esperti, anche non Soci, per singoli problemi; • esprimere criteri di ottimizzazione strumentale e funzionale; • favorire l'istituzione di premi per pubblicazioni scientifiche e di borse di studio per perfezionamento in Italia e all'Estero; • prendere contatti e mantenere rapporti con associazioni, enti, federazioni nazionali ed
---	--

internazionali, aventi carattere culturale o professionale; • curare l'organizzazione del Congresso Nazionale come previsto dal Regolamento; • proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale, nonché degli altri regolamenti dell'Associazione; • curare i rapporti con gli enti partecipati e/o costituiti ai sensi dell'art. 2, incluso l'assolvimento dei collegati adempimenti; • approvare in via preliminare il bilancio degli enti costituiti ai sensi dell'art. 2; • formulare l'ordine del giorno delle assemblee. <u>12.4 Funzionamento</u> Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti, di regola nella sede sociale e almeno due volte all'anno. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti salvo diverse disposizioni statutarie; in caso di parità il voto del Presidente (o in sua assenza, del Vice- Presidente anziano) è determinante. I verbali delle sedute del CD devono essere opportunamente archiviati con numero progressivo e controfirmati dal Presidente e dal Segretario alla Presidenza di cui all'art. 11. Qualsiasi Socio può accedere ai verbali del CD secondo le modalità previste per l'accesso dei singoli soci nell'area riservata del sito web della S.I.R.M.. <u>12.5 Gratuità delle cariche sociali</u> Per coloro che rivestono cariche sociali è esclusa qualsivoglia retribuzione. E' previsto il rimborso delle spese sostenute, per i Soci che ricoprono cariche istituzionali o svolgono attività per conto dell'Associazione. Art. 13 - Revisori Legali o Revisore unico I Revisori Legali sono nominati dall'Assemblea su proposta del CD, con mandato quadriennale, in numero di tre, più due supplenti, tutti scelti fra i Revisori contabili iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali; intervengono, su convocazione del Presidente della S.I.R.M., alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo senza diritto di voto; esaminano e sottoscrivono il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci. I nominati designano tra loro un Presidente. In luogo	internazionali, aventi carattere culturale o professionale; • curare l'organizzazione del Congresso Nazionale come previsto dal Regolamento; • proporre all'Assemblea eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale, nonché degli altri regolamenti dell'Associazione; • curare i rapporti con gli enti partecipati e/o costituiti ai sensi dell'art. 2, incluso l'assolvimento dei collegati adempimenti; • approvare in via preliminare il bilancio degli enti costituiti ai sensi dell'art. 2; • formulare l'ordine del giorno delle assemblee. <u>12.4 Funzionamento</u> Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti, di regola nella sede sociale e almeno due volte all'anno. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando hanno ottenuto la maggioranza semplice dei voti salvo diverse disposizioni statutarie; in caso di parità il voto del Presidente (o in sua assenza, del Vice-Presidente anziano) è determinante. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo CD devono essere opportunamente archiviati con numero progressivo e controfirmati dal Presidente e dal Segretario alla Presidenza di cui all'art. 11. Qualsiasi Socio può accedere ai verbali del Consiglio Direttivo CD secondo le modalità previste per l'accesso dei singoli soci nell'area riservata del sito web della S.I.R.M.. <u>12.5 Gratuità delle cariche sociali</u> Per coloro che rivestono cariche sociali è esclusa qualsivoglia retribuzione. E' previsto il rimborso delle spese sostenute, per i Soci che ricoprono cariche istituzionali o svolgono attività per conto dell'Associazione. Art. 13 - Revisori Legali o Revisore unico I Revisori Legali sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo CD, con mandato quadriennale, in numero di tre, più due supplenti, tutti scelti fra i Revisori contabili iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali; intervengono, su convocazione del Presidente della S.I.R.M., alle riunioni del Consiglio Direttivo relative all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo senza diritto di voto; esaminano e sottoscrivono il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci. I nominati designano tra loro un Presidente. In luogo del Collegio può essere
--	--

del Collegio può essere nominato un Revisore Unico, con gli stessi requisiti, modalità ed attribuzioni. Art. 14 - Istituzioni indipendenti e Organi La SIRM si avvale dell'attività di supporto di Istituzioni indipendenti, alle quali la SIRM è legata da specifici protocolli di intesa, e di Organi Consultivi, il cui rappresentante, eletto tra i componenti dell'Istituzione o dell'Organo, entra a far parte del CD senza diritto di voto. La tipologia, la composizione e l'attività degli Organi Consultivi sono disciplinate dal Regolamento. Art. 15 - Comitato dei Probiviri Il Comitato dei Probiviri è composto da 5 membri, ratificati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo ed è costituito dagli ultimi cinque Presidenti dell'Associazione. Elegge il proprio Presidente. Dura in carica un biennio. Compito del Comitato dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci e verificare e regolare eventuali conflitti di interesse degli stessi. Il deferimento è proposto dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno 3/4 dei presenti. Le modalità operative del Comitato dei Probiviri sono definite nel Regolamento. Art. 16- Gruppi Regionali I Soci sono riuniti in Gruppi Regionali. I Gruppi sono disciplinati dal Regolamento. Art. 17 - Sezioni di Studio I Soci possono riunirsi in Sezioni di studio approvate dal CD. Le Sezioni sono disciplinate dal Regolamento. Art. 18 – Attività Editoriali della Società Scientifica L'attività editoriale della S.I.R.M. si realizza attraverso le riviste societarie approvate dal CD, ed il sito web, con le modalità previste nel Regolamento. In particolare sul sito web viene pubblicata tutta l'attività scientifica dell'Associazione e le riviste societarie ed esso viene costantemente aggiornato. Art. 19 – Patrimonio	nominato un Revisore Unico, con gli stessi requisiti, modalità ed attribuzioni. Art. 14 - Istituzioni indipendenti e Organi La SIRM si avvale dell'attività di supporto di Istituzioni indipendenti, alle quali la S.I.R.M. è legata da specifici protocolli di intesa, e di Organi Consultivi, il cui rappresentante, eletto tra i componenti dell'Istituzione o dell'Organo, entra a far parte del Consiglio Direttivo CD senza diritto di voto. La tipologia, la composizione e l'attività degli Organi Consultivi sono disciplinate dal Regolamento. Art. 15 - Comitato dei Probiviri Il Comitato dei Probiviri è composto di norma dagli ultimi cinque Presidenti S.I.R.M.; in caso di impossibilità o indisponibilità a svolgere il ruolo di Probiviro da parte di uno dei Presidenti, si sceglieranno fra gli ultimi tre Presidenti del Congresso Nazionale (membri supplenti). da 5 cinque membri e i membri supplenti sono ratificati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. ed è costituito dagli ultimi cinque Presidenti dell'Associazione. Il Comitato Elegge il proprio Presidente. Dura in carica un biennio. Compito del Comitato dei Probiviri è valutare ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci e verificare e regolare eventuali conflitti di interesse degli stessi. Il deferimento è proposto dal Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno 3/4 dei presenti. Le modalità operative del Comitato dei Probiviri sono definite nel Regolamento. Art. 16- Gruppi Regionali I Soci sono riuniti in Gruppi Regionali. I Gruppi sono disciplinati dal Regolamento. Art. 17 - Sezioni di Studio I Soci possono riunirsi in Sezioni di studio approvate dal Consiglio Direttivo CD. Le Sezioni sono disciplinate dal Regolamento. Art. 18 – Attività Editoriali della Società Scientifica L'attività editoriale della S.I.R.M. si realizza attraverso le riviste societarie approvate dal Consiglio Direttivo CD, ed il sito web, con le modalità previste nel Regolamento. In particolare sul sito web viene pubblicata tutta l'attività scientifica dell'Associazione e le riviste societarie ed esso viene costantemente aggiornato. Art. 19 – Patrimonio
---	---

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: • i beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio; • le elargizioni fatte da Enti, pubblici e privati, o da persone fisiche con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Associazione; • le somme prelevate da proventi o da altri fondi, che il Consiglio Direttivo con proprie deliberazioni disponga di destinare ad incrementare il patrimonio. Il patrimonio indisponibile dell'Associazione ammonta ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) Art. 20 – Gestione L'Associazione non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali fatte salve quelle necessarie alle attività di formazione continua, anche come previsto nel terzultimo comma dell'art. 2. L'associazione finanzia le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati e di persone fisiche, con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto d'interessi anche se forniti attraverso soggetti collegati. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale: • delle quote associative fissate annualmente ai sensi dell'art. 23; • delle somme che a vario titolo (elargizioni, contributi, sovvenzioni, ecc.) pervengono all'Associazione da parte di Enti, Società o privati, le quali non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio; • dei redditi del patrimonio di cui all'art. 19. L'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo nella sua collegialità. L'Amministrazione Ordinaria, secondo le direttive del CD nei limiti di quanto previsto negli art. 11 e 22 può essere affidata in forma tra loro disgiunta al Presidente ed al Segretario Amministrativo. Il Presidente, sentito il CD, può nominare un Consulente Amministrativo esterno determinandone i poteri. L'acquisto o la vendita di beni immobili sono gli unici atti considerati di Straordinaria Amministrazione e vanno deliberati dal Consiglio Direttivo che provvederà ad indicare la persona delegata a firmare i relativi atti. Art. 21 - Esercizio sociale – Bilancio	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: • i beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio; • le elargizioni fatte da Enti, pubblici e privati, o da persone fisiche con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Associazione; • le somme prelevate da proventi o da altri fondi, che il Consiglio Direttivo con proprie deliberazioni disponga di destinare ad incrementare il patrimonio. Il patrimonio indisponibile dell'Associazione ammonta ad Euro 200.000,00 (duecentomila/00) Art. 20 – Gestione L'Associazione non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali fatte salve quelle necessarie alle attività di formazione continua, anche come previsto nel terzultimo comma dell'art. 2. L'Associazione finanzia le attività sociali solo attraverso l'autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati e di persone fisiche, con l'esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto d'interessi anche se forniti attraverso soggetti collegati. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione si avvale: • delle quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 23; • delle somme che a vario titolo (elargizioni, contributi, sovvenzioni, ecc.) pervengono all'Associazione da parte di Enti, Società o privati, le quali non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio; • dei redditi del patrimonio di cui all'art. 19. L'Amministrazione Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo nella sua collegialità. L'Amministrazione Ordinaria, secondo le direttive del Consiglio Direttivo CD nei limiti di quanto stabilito dal presente Statuto previsto negli art. 11 e 22 può essere affidata in forma tra loro disgiunta al Presidente ed al Segretario Amministrativo. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo CD, può nominare un Consulente Amministrativo esterno determinandone i poteri. L'acquisto o la vendita di beni immobili sono gli unici atti considerati di Straordinaria Amministrazione e vanno deliberati dal Consiglio Direttivo che provvederà ad indicare la persona delegata a firmare i relativi atti. Art. 21 - Esercizio sociale – Bilancio
---	---

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine dell'esercizio il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria. Il Segretario Amministrativo sottopone detti documenti entro il 30 aprile all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva quindi i suddetti documenti nella versione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria che sarà all'uopo convocata entro il 30 giugno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo potrà essere convocata entro il maggior termine del 31 ottobre. Una volta approvati, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito web dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 22 - Segretario Amministrativo Al Segretario Amministrativo sono affidati i seguenti compiti: • l'amministrazione del patrimonio sociale e la conservazione dello stesso secondo le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; • la gestione ordinaria secondo le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; • l'aggiornamento dell'elenco dei Soci e dei Membri e la riscossione delle quote sociali; • la conservazione dell'archivio sociale; • la redazione del Bilancio sociale consuntivo e del Bilancio preventivo, corredati dall'apposita relazione, come stabilito dall'art. 21; • rappresenta l'Associazione ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali (dichiarazioni fiscali), nei rapporti con gli Istituti Previdenziali, Bancari e Bancoposta; • potrà aprire ed operare su conti bancari e postali. Al fine di garantire una corretta amministrazione, un'esatta formazione del Bilancio sociale ed un efficace controllo da parte dei Revisori Legali o del Revisore Unico, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere alla tenuta di una contabilità sistematica. Il Segretario Amministrativo può essere coadiuvato da un Vice-Segretario, scelto tra i Soci e nominato dal Consiglio Direttivo su un elenco di nomi proposto dallo stesso Segretario Amministrativo.	L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine dell'esercizio il Segretario Amministrativo provvede alla redazione del Bilancio consuntivo e del Bilancio preventivo per il nuovo esercizio, corredandoli di una relazione economico-finanziaria. Il Segretario Amministrativo sottopone detti documenti entro il 30 aprile all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo approva quindi i suddetti documenti nella versione che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria che sarà all'uopo convocata entro il 30 giugno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo potrà essere convocata entro il maggior termine del 31 ottobre. Una volta approvati, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito web dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Art. 22 - Segretario Amministrativo Al Segretario Amministrativo sono affidati i seguenti compiti: • l'amministrazione del patrimonio sociale e la conservazione dello stesso secondo le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; • la gestione ordinaria secondo le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; • l'aggiornamento dell'elenco dei Soci e dei Membri e la riscossione delle quote sociali; • la conservazione dell'archivio sociale; • la redazione del Bilancio sociale societario consuntivo e del Bilancio preventivo, corredati dall'apposita relazione, come stabilito dall'art. 21; • rappresenta l'Associazione ed ha la firma sociale nei rapporti fiscali (dichiarazioni fiscali), nei rapporti con gli Istituti Previdenziali, Bancari e Bancoposta; • potrà aprire ed operare su conti bancari e postali. Al fine di garantire una corretta amministrazione, un'esatta formazione del Bilancio sociale ed un efficace controllo da parte dei Revisori Legali o del Revisore Unico, il Segretario Amministrativo dovrà provvedere alla assicurare la tenuta di una contabilità sistematica. Il Segretario Amministrativo può essere coadiuvato da un Vice-Segretario, scelto tra i Soci e nominato dal Consiglio Direttivo su un elenco di nomi proposto dallo stesso Segretario Amministrativo.
--	---

Art. 23- Quota sociale La quota sociale annua è stabilita dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì il termine e le modalità esclusive di pagamento. Art. 24- Congresso Nazionale Il Congresso Nazionale dell'Associazione si svolge con la cadenza determinata dal Regolamento in una sede che disponga di strutture organizzative ottimali per la più completa esposizione tecnica, oltre che di facile collegabilità con i Paesi Europei e Mediterranei. Nel corso del Congresso vengono trattati i temi segnalati dai Soci e dalle Sezioni di Studio. L'organizzazione e lo svolgimento del Congresso Nazionale viene disciplinato dal Regolamento. Art. 25 – Attività Scientifica ed Educazione Continua in Medicina (ECM) È istituito un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. È altresì istituita una struttura amministrativa, tecnica e organizzativa, coordinata da un apposito Comitato Scientifico, che garantisce la gestione dell'offerta formativa di S.I.R.M. in accordo alla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM). L'organizzazione interna è implementata secondo il modello definito dalla norma UNI EN ISO 9001 e prevede la definizione di appositi regolamenti tecnici e procedure operative, atti a garantire la conformità ai requisiti richiesti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua S.I.R.M. potrà finanziare le attività formative ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati e/o di persone fisiche, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e in assenza di conflitto di interessi. Art. 26- Incompatibilità e/o Ineleggibilità Il Presidente SIRM, il Presidente Eletto ed i Consiglieri eletti del CD SIRM non possono simultaneamente ricoprire altre cariche sociali.	Art. 23- Quota sociale La quota sociale annua è stabilita dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì il termine e le modalità esclusive di pagamento. Art. 24- Congresso Nazionale Il Congresso Nazionale dell'Associazione si svolge con la cadenza determinata dal Regolamento in una sede che disponga di strutture organizzative ottimali per la più completa esposizione tecnica, oltre che di facile collegabilità con i Paesi Europei e Mediterranei. Nel corso del Congresso vengono trattati i temi segnalati dai Soci, e dalle Sezioni di Studio e dai Gruppi Regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del Congresso Nazionale viene disciplinato dal Regolamento. Art. 25 – Attività Scientifica ed Educazione Continua in Medicina (ECM) È istituito un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici secondo i parametri di valutazione validati dalla comunità scientifica internazionale. È altresì istituita una struttura amministrativa, tecnica e organizzativa, coordinata da un a apposito a Commissione Comitato Scientifico, che garantisce la gestione dell'offerta formativa di S.I.R.M. in accordo alla normativa vigente in tema di Educazione Continua in Medicina (ECM). L'organizzazione interna è implementata secondo il modello definito dalla norma UNI EN ISO 9001 e prevede la definizione di appositi regolamenti tecnici e procedure operative, atti a garantire la conformità ai requisiti richiesti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. S.I.R.M. potrà finanziare le attività formative ECM attraverso l'autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o di enti pubblici e privati e/o di persone fisiche, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e in assenza di conflitto di interessi. Art. 26- Incompatibilità e/o Ineleggibilità Il Presidente SIRM, il Presidente Eletto ed i Consiglieri eletti del Consiglio Direttivo CD SIRM non possono simultaneamente ricoprire altre cariche sociali.
---	---

Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di Presidente SIRM sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale, fatta esclusione per quelle di Past-president e di proboviro. Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di consigliere nel C.D. SIRM, non sono rieleggibili per i due mandati successivi, cioè per i successivi otto anni, nella stessa carica. Le cariche di Presidente e di Consigliere dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio sono incompatibili tra loro nell'arco dello stesso mandato. Chi è stato eletto nei Gruppi Regionali e nelle Sezioni di Studio, qualora rieletto per il biennio successivo, non è rieleggibile per i successivi otto anni nella stessa carica. Tale limitazione si applica anche alle rappresentanze delle Istituzioni indipendenti e degli Organi Consultivi, fatti salvi specifici protocolli di intesa.	Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di Presidente S.I.R.M. non possono più ricoprire alcuna carica elettiva sono ineleggibili a qualsiasi carica sociale fatta esclusione per quelle di Past-president e di proboviro. Tutti coloro che hanno ricoperto il ruolo di consigliere nel Consiglio Direttivo C.D. SIRM, non sono rieleggibili per i due mandati successivi, cioè per i successivi otto anni, nella stessa carica. Le cariche di Presidente e di Consigliere dei Gruppi Regionali e delle Sezioni di Studio sono incompatibili tra loro nell'arco dello stesso mandato. Chi è stato eletto nei Gruppi Regionali e nelle Sezioni di Studio, qualora rieletto per il biennio successivo, non è rieleggibile per i successivi otto anni nella stessa carica. Tale limitazione si applica anche alle rappresentanze delle Istituzioni indipendenti e degli Organi Consultivi, fatti salvi specifici protocolli di intesa.
	Titolo IV - Disposizioni comuni
Art. 27 - Modifiche statutarie Il presente Statuto è modificabile dall'Assemblea Straordinaria su proposta e dopo approvazione di almeno 2/3 dei membri del CD aventi diritto di voto o su domanda di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. Le modifiche sono valide se hanno riportato, nell'Assemblea Straordinaria, il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per la modifica dell'Articolo 26 dello Statuto, il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria dovrà essere di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. In questo caso verrà utilizzata la procedura prevista all'art. 5.2 del regolamento. Le proposte di modifica di Statuto sono rese note ai Soci mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web della Associazione almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea. Ai Soci che ne facciano richiesta verrà inviata tutta la documentazione relativa a tali proposte. Art. 28 – Scioglimento L'Associazione si scioglie per le cause di cui all'articolo 27 codice civile e per volontà espressa, secondo le norme di legge, di almeno 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, il residuo attivo dopo la liquidazione sarà devoluto in opere destinate all'assistenza ed all'elevazione culturale di orfani e coniugi superstiti dei Soci, eventualmente costituendo apposita fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,	Art. 27 - Modifiche statutarie Il presente Statuto è modificabile dall'Assemblea Straordinaria su proposta e dopo approvazione di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo CD aventi diritto di voto o su domanda di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. Le modifiche sono valide se hanno riportato, nell'Assemblea Straordinaria, il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per la modifica dell'Articolo 26 dello Statuto, il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria dovrà essere di almeno un quinto degli aventi diritto al voto. In questo caso verrà utilizzata la procedura di votazione prevista all'art. 5.2 del dal Regolamento. Le proposte di modifica di Statuto sono rese note ai Soci mediante pubblicazione in apposita sezione del sito web della Associazione almeno 45 giorni prima della data dell'Assemblea. Ai Soci che ne facciano richiesta verrà inviata tutta la documentazione relativa a tali proposte. Art. 28 – Scioglimento L'Associazione si scioglie per le cause di cui all'articolo 27 codice civile e per volontà espressa, secondo le norme di legge, di almeno 3/4 dei Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, il residuo attivo dopo la liquidazione sarà devoluto in opere destinate all'assistenza ed all'elevazione culturale di orfani e coniugi superstiti dei Soci, eventualmente costituendo apposita fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 29 - Rinvio alla legge Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.	della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 29 - Rinvio alla legge Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
--	--